

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 7 aprile 2005****NORME SULL'AFFLUSSO DEI VEICOLI
SULL'ISOLA DEL GIGLIO.**

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto ... omissis ...

Decreta:**Art. 1. - Divieto**

Dal **1° maggio 2005** al **19 settembre 2005**, sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'**isola del Giglio** degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa ad esclusione del concessionario che effettua trasporto pubblico locale comunale.

Dal **1° agosto 2005** al **28 agosto 2005** e', altresì, vietato l'afflusso e la circolazione dei veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'isola del Giglio.

Art. 2. - Divieto

Dal **1° maggio 2005** al **30 settembre 2005** e dal **20 dicembre 2005** al **10 gennaio 2006** e' vietato l'afflusso e la circolazione, sull'**isola di Giannutri**, dei veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'isola stessa.

Art. 3. - Deroche

Per l'isola del Giglio, nel periodo di cui all'art. 1, sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli:

- a) veicoli appartenenti a persone stabilmente residenti, secondo le risultanze degli atti anagrafici, con esclusione delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel comune dell'Isola del Giglio;
- b) veicoli appartenenti a persone iscritte nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana, previa autorizzazione rilasciata dal comune dell'Isola del Giglio;
- c) veicoli i cui proprietari possono dimostrare che trascorreranno almeno sette giorni sull'Isola, previa autorizzazione rilasciata dal comune dell'Isola del Giglio;
- d) veicoli con targa estera;
- e) veicoli per trasporto merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigente sulle strade dell'Isola;
- f) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia e antincendio;
- g) veicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;
- h) caravan e autocaravan i cui proprietari possono dimostrare che trascorreranno con il loro veicolo almeno sette giorni nell'unico campeggio esistente nell'isola previa autorizzazione rilasciata dal comune dell'Isola del Giglio;

Art. 4.

Le modalità di rilascio delle autorizzazioni da parte del comune dell'Isola del Giglio sono stabilite dal comune stesso.

Art. 5. - Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 22 dicembre 2004, come arrotondati ai sensi dell'art. 195, comma 3-bis del sopra richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 6. - Vigilanza

Il prefetto di Grosseto e' incaricato dell'esecuzione e dell'assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 7 aprile 2005

Il Ministro: Lunardi